

**Avv. LUIGI REALE**  
Piazza Risorgimento, 34 03039 SORA (FR)  
Tel. 0776 / 831281 – Fax 0776 / 822387 –  
Pec luigireale@pec.it

***Tribunale di FROSINONE- Sezione Lavoro -***

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI POTENZIALI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente **RYBAK Tetyana** nata in Ucraina (EE) il 20.6.79 e residente in Isola del Liri Via Tremoletto,18 (c.f. RYBTYN79H60Z138D) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Reale (C.F. RLELGU59R23I838G) giusta procura in calce allegata anche telematicamente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sora (per le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni, n. fax 0776/822387 e pec luigireale@pec.it)

**-Ricorrente-**

**Contro**

**Ministero Istruzione e Merito** in persona del Ministro p.t. (Cod.Fisc.80185250588)

**- Resistente-**

**Ministero Istruzione e Merito** -Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone (Cod. Fisc.80009750607) in persona del suo dirigente p.t.,

**-Resistente-**

**E nei confronti**

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali della Provincia di Frosinone per le supplenze (di seguito GPS) di II Fascia A018,A019,ADSS e PPPPe delle graduatorie di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della provincia di Frosinone come da Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.22 per il biennio 2022/2023 e 2023/2024

**-Potenziali Resistenti-**

***per l'Annullamento e/o Disapplicazione e/o Inefficacia previa adozione di idonea misura cautelare,***

- **del decreto del 16.9.22 n. 346** dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone (di seguito anche solo ATP) pubblicato sul sito web istituzionale in pari data e dell'allegata Graduatoria Provinciale Supplenze (G.P.S.) "definitiva" nella parte in cui attribuisce alla docente **RYBAK Tetyana per la classe di concorso A019 (II Fascia ) la posizione n. 101 con complessivi punti 40.00, invece che punti 53,5** , per la classe di concorso A018 (II Fascia) la posizione n. 149 con complessivi punti 49,5, invece che punti 46,5 , per la graduatoria incrociata (ADSS- II fascia) la posizione 1586 con complessivi punti 49,5 invece di 46,5 e per la graduatoria di Personale Educativo (PPPP-II fascia) la posizione 147 con complessivi punti 48 invece di 44,5 **(doc.11).**

- e di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto (e segnatamente il Decreto del Dirigente ATP per la Provincia di Frosinone n. 324 del 13.8.22 e il Decreto del Dirigente ATP per la Provincia di Frosinone n. 337 del 2.9.22 con le allegate graduatorie) o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi e diritti della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare comprese le graduatorie di istituto immediatamente e funzionalmente collegate alle G.P.S. delle istituzioni scolastiche individuate dalla ricorrente nella domanda di partecipazione inviata in data 18.5.22 ai sensi dell'O.M. n.112 del 6.5.22 nella parte in cui, in relazione alle menzionate classi di concorso e graduatorie riconoscono alla ricorrente i medesimi erronei punteggi sopraindicati, confermando quanto pubblicato nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.);



**per l'accertamento e la declaratoria del diritto** alla valutazione, per la classe di concorso **A019** (II Fascia), del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021-2022 e/o al soccorso istruttorio volto alla eventuale regolarizzazione documentale della domanda di supplenza GPS, contenente un mero errore materiale, come espressamente già dichiarato dalla ricorrente e, per l'effetto, a vedersi attribuito il punteggio corretto nelle classi di concorso e graduatorie di interesse con rettifica delle Graduatorie impugnate, con ordine alle Amministrazioni intime di provvedere in conformità.

### **FATTO**

Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.22, **(doc.1)** il MIUR disciplinava, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'odierna ricorrente inoltrava, in data 18.5.22 nei termini di cui all'O.M. n.112/22, domanda di inserimento nella Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS) indirizzata all'Ufficio Scolastico per il Lazio Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone II Fascia - per le classi di concorso A018, A019, e PPPP **(doc.2)** specificando nella domanda, i titoli di accesso, i titoli culturali **e, con riguardo alla classe di concorso A019, anche i titoli di servizio prestati negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.(doc.2 cit. e 14).**

In data 13.8.22, con decreto dirigenziale prot. n. 324 l'ATP di Frosinone pubblicava, per quanto qui interessa, le GPS di II fascia della provincia di Frosinone, da cui risultavano attribuiti alla docente, per la classe di concorso A018 punti 40 invece che 46,5, **per la classe di concorso A019 punti 40 invece che 53,5**, per la graduatoria PPPP punti 41 invece che 44,5 e per le graduatorie ADSS punti 40 invece che 46,5 **(docc.3,4)**. L'esponente in data 14.8.22 **(doc.5)** inoltrava rituale reclamo chiedendo la corretta attribuzione del punteggio e rappresentando che per mero errore materiale nella domanda erano stati inseriti i titoli di accesso nella casella dei titoli culturali.

In data 16.8.22 l'ATP di Frosinone emanava un avviso pubblicato sul sito web mediante il quale si comunicava *“che le graduatorie per le supplenze provinciali pubblicate in data 13 agosto 2022 sono state erroneamente elaborate dal sistema informatico. L'ufficio ha provveduto tempestivamente a segnalare al gestore l'anomalia al fine della risoluzione della stessa. Sarà cura di questo Ufficio ripubblicare le GPS corrette non appena saranno disponibili sulla piattaforma”* !!! **(doc.6)**

In data 2.9.22, con decreto dirigenziale prot. n.337 l'ATP di Frosinone (ri)pubblicava, per quanto qui interessa, le GPS di II fascia della provincia di Frosinone, da cui risultava attribuito alla docente, per la classe di concorso A018 punti 49,5 invece che 46,5, **per la classe di concorso A019 punti 40 invece che 53,5** per la graduatoria PPPP punti 48 invece che 44,5 e per la graduatoria ADSS punti 49,5 invece che 46,5. **(docc.7,8)**. La docente, preso atto della erronea e/o omessa rettifica, reiterava il reclamo in data 3.9.22 **(doc.9)** facendo tra l'altro ancora una volta presente **che per la classe di concorso A019 non erano stati valutati i titoli di servizio nonostante ritualmente documentati in domanda** e che per la classe di concorso A018 e per le graduatorie ADSS e PPPP era stato attribuito un punteggio maggiore rispetto a quello spettante dovuto all'errore nella indicazione in domanda dei titoli di accesso nella casella di quelli culturali.

In data 16.9.22, con decreto dirigenziale prot. n.346 l'ATP di Frosinone “ripubblicava” nuovamente le GPS di II fascia definitive della provincia di Frosinone senza tuttavia aver provveduto, quanto alla posizione della ricorrente, alla rettifica della graduatoria A019 e a quella delle graduatorie A018 , ADSS e PPPP conformemente ai reclami precedentemente proposti **(doc.10,doc.11 cit.)**.



Ciò premesso il presente ricorso contiene n.2 motivi di impugnazione:

- 1- il primo rivolto all'assenza di una corretta e formale fase di istruttoria che avrebbe consentito di rilevare e correggere sia l'errore materiale compiuto dall'aspirante docente che quello compiuto dall'Amministrazione nel non considerare i servizi svolti nella classe di concorso A019 e nell'attribuire invece un punteggio maggiore rispetto a quello spettante nella classe di concorso A018 e nelle graduatorie ADSS e PPPP;
- 2- il secondo motivo è rivolto alla violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione amministrativa;

**Primo Motivo: GRAVE DIFETTO ISTRUTTORIO - MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art. 6, comma 1, lett. b), della Legge. n.241/1990.**

Non vi è dubbio che parte ricorrente abbia presentato tempestiva domanda di inserimento nelle GPS e GI e che nella compilazione della domanda abbia commesso un mero errore materiale di inserimento dei dati relativi ai titoli culturali, inserendo nel menù a tendina quelli di accesso (Laurea Triennale L-20 e Laurea Magistrale LM85). Tuttavia il sistema, nonostante le dichiarazioni contenute nella medesima domanda fossero incongruenti, sia pure solo relativamente aspetto, non segnalava alcun errore; di detto errore la docente prendeva contezza solo in occasione della prima pubblicazione delle graduatorie, tanto che si premurava tempestivamente di segnalarlo con il reclamo del 14.8.22. Ciò nonostante l'Amministrazione -che pure il 16.8.22 aveva già rilevato notevoli anomalie nelle graduatorie pubblicate tanto da dover emanare un avviso per spiegarne le ragioni- non solo non dava seguito alle richieste formulate (neppure dopo il secondo reclamo proposto il 3.9.22) , assegnando addirittura un punteggio più alto nelle graduatorie per la classe di concorso A018 e per le graduatorie ADSS e PPPP, ma altresì nella classe di concorso **A019 confermava inopinatamente il punteggio precedentemente assegnato (40 punti) senza tenere conto dei servizi svolti e puntualmente indicati in domanda.** Risulta pertanto evidente che l'errore facilmente rilevabile e di facile correzione quanto all'attribuzione del punteggio per i titoli culturali (**segnalato per ben due volte dalla ricorrente**) e la non considerata inesistenza di ogni incertezza per la corretta attribuzione del punteggio per la classe di concorso **A019** , abbiano pregiudicato e stiano pregiudicando in maniera devastante la posizione della docente in graduatoria "GPS" e "GI" e le chances di ottenere un contratto a tempo determinato !!! Notevole, dunque, il pregiudizio subito dalla docente a causa dell'inerzia dell'Ufficio Scolastico, posto che **nella classe di concorso A019 si vede attribuiti 13,5 punti in meno** a dispetto di quanto previsto dalla **Tabella A1** allegata all'O.M. n112/2022 (**doc.12**) che disciplina e regola l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali per le supplenze ed infatti :

*A1 – Titolo di studio di accesso alla specifica classe di concorso : Punteggio di laurea **33** punti*

*B14- Certificazione linguistica C1: Punteggio **4** punti*

*B15 – Master Universitario I livello : Punteggio **1** punto*

*B17- Certificazioni informatiche (n.3) : Punteggio **1,5** punti*

*C1 - Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di Concorso A019 nell'anno scolastico 2020- 2021 : Punteggio **2** punti; Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di Concorso A019 nell'anno scolastico 2021- 2022 : Punteggio **12** punti*

**Totale =33+4+1+1,5+2+12 = 53,50 PUNTI a fronte degli odierni 40 !!!**

Non si comprende, francamente, come, una volta segnalato l'errore e il pregiudizio subito, l'Amministrazione



abbia disatteso le richieste della docente considerato che avrebbe ben potuto provvedere in autotutela non solo a rimediare ad un evidente errore materiale ma anche a dare corso, ove necessario, al cosiddetto “soccorso istruttorio”, utile nell’occasione alla regolarizzazione e alla relativa correzione del punteggio come ingiustamente determinato. **L’Amministrazione Scolastica avrebbe dovuto accogliere la regolarizzazione richiesta, correggere l’errore e di conseguenza rettificare il punteggio delle graduatorie.** Anzi, l’Ufficio Scolastico di Frosinone avrebbe potuto, accedendo al sistema, procedere ad un supplemento istruttorio al fine di chiarire da una parte l’equivoco presente nella domanda e dall’altra parte di attribuire il punteggio per il servizio prestato nella classe di concorso A019. L’errore compiuto nella compilazione del modulo telematico e la documentata prova dei servizi prestati sarebbero dovuti emergere anche senza il reclamo della ricorrente. Purtroppo, nessun controllo è stato effettuato dagli Uffici Scolastici nemmeno dopo che la predetta aveva prodotto due formali reclami e consentito più agevolmente tutte le verifiche del caso. Un controllo, per il vero, c’è stato ma ha prodotto **incredibilmente** solo l’attribuzione di un (**erroneo**) punteggio più alto rispetto a quello spettante per la graduatoria nella classe di concorso A018 e per le graduatorie ADSS e PPPP (**doc.13** per questa ultima graduatoria).

**Secondo Motivo: ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DEL FINE PUBBLICO - VIOLAZIONE DI PROPORZIONALITÀ E DI ADEGUATEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIFICATO MANCATO RISCONTRO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO.**

L’informatizzazione del procedimento di presentazione della domanda concorsuale non può in alcun modo giustificare l’inerzia dell’Amministrazione Scolastica a danno dei partecipanti; ciò nonostante, bisogna dare conto alla ricorrente di essersi attivata immediatamente a mezzo reclami del 14 agosto e 03 settembre 2022 per ottenere un provvedimento di rettifica; sta di fatto che le richieste non sono state né riscontrate né tantomeno ottemperate con grave pregiudizio per la collocazione in graduatoria. L’art. 2 della Legge n.241/1990 sancisce l’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso. Siffatto dovere sussiste sia nei casi in cui il procedimento sorga su impulsodi un privato, sia quando è ad iniziativa d’ufficio. Tale dovere esiste anche nel caso in cui l’istanza presentata risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. A fronte della produzione del reclamo, nel caso di specie, “l’inerzia dell’Amministrazione è contraria ai principi di buon andamento della P.A. e dell’affidamento del cittadino nel corretto svolgimento dell’azione amministrativa che impongono la conclusione di ogni procedimento con un provvedimento espresso”. Purtroppo, la ricorrente, a causa dell’inerzia dell’amministrazione, che ben avrebbe potuto rivedere sia l’errore in cui la stessa era incorsa sia l’errore dalla stessa Amministrazione compiuto nel non tener conto dei servi svolti per la classe di concorso **A019** si è trovata costretta ad adire l’intestato Tribunale per far valere le proprie ragioni, evidenziando una condotta ingiustificabile della Amministrazione resistente che, **a fronte di una controversia di facile e pronta soluzione**, avrebbe ben potuto optare per una subitanea riparazione dell’errore. Orbene, pur avendo reclamato all’Amministrazione Scolastica una motivazione che non impedisse l’accoglimento dell’istanza di autotutela, l’amministrazione non si è preoccupata affatto di adempiere a tale obbligo mancando nell’occasione di esplicitare quali erano i fatti e le ragioni ostative (qualora ritenuti assoluti e irrimediabili) a procedere in autotutela per rettificare il punteggio. Sul punto, l’operato dell’amministrazione scolastica risulta viziato, nella migliore delle ipotesi, da una colposa “assenza” motivazionale, e comunque da una condotta strumentalmente elusiva ed irragionevole, tanto da risultare gravemente lesiva dei diritti della docente. Le G.P.S. sono suddivise in due fasce; per essere inseriti nella “I” il docente deve possedere il titolo di abilitazione; mentre alla “II fascia” possono chiedere l’iscrizione i docenti in possesso del titolo di studio e dei 24 cfu per l’insegnamento e i docenti in possesso del titolo di studio e di



abilitazione per altra classe di concorso o grado di istruzione. Tali graduatorie, inoltre, sono formate e gestite telematicamente dagli Ambiti Territoriali provinciali di riferimento ed affiancheranno le esistenti graduatorie di istituto (G.I.) aggiornate anch'esse in modalità telematica - cui le singole scuole potranno attingere per l'assegnazione di incarichi brevi e temporanei, ovverosia di quelle supplenze che servono per sostituire i docenti in malattia, gravidanza, aspettativa breve, ossia quelle situazioni contingenti che non è possibile prevedere ad inizio anno scolastico. Ciò che emerge nella vicenda di cui si verte, è la completa pretermissione di qualsivoglia bilanciamento tra interessi eventualmente in conflitto. L'Ufficio Scolastico Provinciale, omettendo ogni attività istruttoria e disattendo i reclami, si è limitato, immotivatamente e sbrigativamente, a "sanzionare" la docente con la massima "pena", **ovvero quella del mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nella classe di concorso A019**, omettendo di verificare la ricorrenza di qualsivoglia presupposto idoneo a validare la decisione assunta. In tal guisa inevitabilmente arrecando lesione alle aspirazioni di costei e soprattutto a quel diritto al lavoro ad ognuno garantito.

E su tale vicenda è allora a chiedersi all'interessato Tribunale la tutela della situazione giuridica di cui è titolare l'esponente essendo pacifico che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Il *petitum* sostanziale dedotto in giudizio è costituito, infatti, dalla pretesa della singola docente all'inserimento nella graduatoria con un determinato punteggio interamente predeterminato dall'O.M. n. 112/22. Si è sostanzialmente in presenza di un atto di gestione delle graduatorie – come tale riguardante la posizione soggettiva della docente – nonché della contestazione della singola collocazione della medesima docente in quella data graduatoria, il che giustifica la devoluzione della controversia al giudice ordinario, non vertendosi sull'interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri di attribuzione di punteggi. (cfr. da ultimo **Cons. Stato Sez. VII n. 1543/2022 con la giurisprudenza conforme ivi richiamata**).

### ISTANZA CAUTELARE

Sorregge la domanda incidentale, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che il provvedimento in epigrafe inibisce la corretta partecipazione alla procedura delle chiamate per il conferimento delle supplenze – contratto di lavoro a tempo determinato; lo slittamento di numerose posizioni in graduatoria determina per la ricorrente l'impossibilità di prendere servizio ovvero accettare di lavorare in sedi disagiate e distanti dalla propria residenza. È evidente che la ricorrente stia subendo quotidianamente un gravissimo danno **per essere mal inserita nelle Graduatorie Provinciali di II fascia in particolare per la classe di concorso A019** utili per accedere alle supplenze, trovandosi, a causa di un mero errore materiale facilmente emendabile e delle inadempienze dell'amministrazione scolastica, in posizione di gran lunga inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto all'esito dell'esatta attribuzione del punteggio per i titoli posseduti. **La ricorrente per la classe di concorso A019 è retrocessa di molte posizioni rispetto a quelle che avrebbe diritto di occupare** con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità. L'aspirante docente, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbe la possibilità di essere inserita nella posizione che ha diritto ad occupare in graduatoria **per la classe di concorso A019**, non soltanto per l'avvio dell'anno scolastico 2022/23, ma anche per il successivo anno scolastico 2023/2024, avendo le Graduatorie Provinciali per le Supplenze valenza biennale ed essendo le stesse collegate alle Graduatorie d'Istituto di numerosi Istituti Scolastici. Trattasi peraltro di un *vulnus* non risarcibile per equivalente, dovendo ricomprendere non solo il



pregiudizio economico, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata alla sottoscrizione di un contratto di lavoro, seppur a tempo determinato, e all'esercizio della funzione "Docente", certamente non risarcibile per equivalente. Dalla illegittima retrocessione **per la classe di concorso A019** deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio diritto "privato" al corretto posizionamento nelle predette "Graduatorie" irreparabilmente compromesso, anche l'interesse "pubblico- generale" ad una corretta procedura che consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e meritocratici. Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora la ricorrente - nelle more del giudizio - fosse ammessa - sia pure con riserva - con riconoscimento del corretto punteggio per i titoli posseduti, dichiarati nella domanda e comprovati in sede di reclami. La ricorrente appare particolarmente provata da un punto di vista psicologico per l'inevitabile condizione di sfavore causato dal pregiudizio subito che danneggia in modo irreparabile ogni "progetto di vita". Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente come rappresenta e difesa,

## RICORRE

a codesto all'Ill.mo Tribunale Civile, Sezione Lavoro, affinché, fissata a breve l'udienza per la comparizione delle parti, Voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

**preliminarmente, in via cautelare**, previa sospensione degli atti impugnati, voglia disporre in merito alla correzione delle "Graduatorie impugnate" riconoscendo in favore della ricorrente il punteggio reclamato. In tal senso preme significare la prossima definizione delle operazioni di assegnazione delle supplenze, tale per cui ricorrono nel caso di specie tutte le condizioni per la concessione di opportuna misura cautelare; in tal senso, voglia il Giudice adito disporre immediatamente anche con Decreto Cautelare la correzione del punteggio della ricorrente e più specificatamente : **Classe di Concorso A019 (II Fascia) punti 53,5**; Classe di concorso A018 (II Fascia) punti 46,5 Graduatoria ADSS punti 46,5, Graduatoria PPPP punti 44,5, ordinando alle Amministrazioni resistenti di provvedere in tal senso ognuna per le rispettive competenze.

**In via principale e nel merito** – previa fissazione dell'udienza di discussione accertare e dichiarare previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo assunto dalle Amministrazioni intimare, il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio reclamato per la classe di concorso **A019 (II Fascia) pari a punti 53,5 a fronte degli attuali 40**, per la classe di concorso A018 (II fascia) pari a punti 46,5 a fronte degli attuali 49,5, per la graduatoria ADSS pari a punti 46,5 a fronte degli attuali 49,5, per la graduatoria PPPP punti 44,5 a fronte degli attuali 48 in virtù dei titoli di accesso , culturali e di servizio posseduti e conseguentemente disporre in merito alla correzione delle "Graduatorie impugnate";

**dichiarare conseguentemente illegittimo e/o inefficace e quindi disapplicare** 1) il Decreto Dirigenziale del 16.9.22 n. 346 e le Graduatorie ad esso allegate pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone sul sito web istituzionale, nella parte impugnata (nonché, per quanto occorra, il Decreto del Dirigente ATP per la Provincia di Frosinone n. 324 del 13.8.22 e il Decreto del Dirigente ATP per la Provincia di Frosinone n. 337 del 2.9.22 con le allegate graduatorie) e ordinare alle Amministrazioni resistenti la rettifica per la classe di concorso **A019 (II Fascia) pari a punti 53,5 a fronte degli attuali 40**, la correzione per la classe di concorso A018 (II fascia) pari a punti 46,5 a fronte degli attuali 49,5, la correzione per la graduatoria ADSS pari a punti 46,5 a fronte degli attuali 49,5 e per la graduatoria PPPP pari a punti 44,5, a



fronte degli attuali 48 con ogni conseguenza di legge ricadente anche sulle graduatorie di istituto immediatamente funzionalmente collegate alle G.P.S. dalle istituzioni scolastiche individuate dalla ricorrente nella domanda di partecipazione inviata in data 18.5.22 ai sensi dell'O.M. n.112 del 6.5.22 nella parte in cui, in relazione alle classi di concorso e alle graduatorie in discorso riconoscono alla ricorrente i medesimi erronei punteggi sopraindicati, confermando quanto pubblicato nelle Graduatoria Provinciale Supplenze (G.P.S.);

**in via istruttoria**- Si producono i documenti indicati in narrativa rubricati dal n. 1 al n.14. Voglia pertanto l'autorità giudiziaria adita ammettere la documentazione prodotta e disporre eventualmente in merito all'ordine di produzione in giudizio in capo alle Amministrazioni resistenti di ogni documento utile e necessario ai fini della soluzione della presente controversia, autorizzando parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

### ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La situazione giuridica soggettiva, come innanzi precisato, è di diritto soggettivo e non vi sono pertanto controinteressati (*rectius* potenziali resistenti) in senso tecnico; ciò nonostante si ritiene che potrebbe essere opportuno integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie oggetto di gravame. Rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede che il sig. Giudice voglia autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o Ministero Istruzione e Merito, nell'area tematica a ciò demandata da valersi quale notifica per pubblici proclami. Si chiede pertanto che la S.V. valuti l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, **ai sensi dell'art. 151 c.p.c., VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO** nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie indicate in narrativa per cui è causa – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei dati utili a tal fine: a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata; c) indicazione dei potenziali resistenti, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di II fascia nell'Ufficio VII Ambito Territoriale di Frosinone per le classi di concorso A018, A019, per le graduatorie ADSS e PPPP per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024”*; d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Dichiarazione di valore: il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è pertanto soggetto al versamento del contributo unificato di €.259,00 trattandosi di processo per controversie in materia di pubblico impiego.

Sora-Frosinone li 24.10.22

Avv. Luigi Reale



